

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 22/2012

APPROVAZIONE E NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLE MISURE NAZIONALI D'ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2009/29/CE NONCHE' DELL'ART. 15 PARAGRAFO 1 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2011/278/UE

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 3-bis, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito "Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216");

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora in poi "la direttiva 2003/87/CE", ed in particolare:

- l'articolo 3), lettera h), che definisce quale "nuovo entrante": "l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011, l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione";
- l'articolo 10 bis, paragrafo 5 che stabilisce che "Il quantitativo massimo annuo di quote, utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti, non deve superare la somma:
 - a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell'articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al

- 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e
- b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9. Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.";
- l'articolo 11, paragrafo 1 che stabilisce che gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l'elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 10 quater";

VISTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 3 lettera a che definisce "impianto esistente" "qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema dell'Unione conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che:
 - i. ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima del 30 giugno 2011; o
 - ii. è di fatto in esercizio, abbia ottenuto prima del 30 giugno 2011 tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti inclusa, se del caso, l'autorizzazione prevista dalla direttiva 2008/1/CE e, per quella data, abbia soddisfatto tutti gli altri criteri definiti nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato sulla base dei quali l'impianto avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra":
- l'articolo 7, paragrafo 5 che stabilisce che "Gli Stati membri possono chiedere al gestore di utilizzare un modulo elettronico o specificare un formato elettronico per la trasmissione dei dati. Accettano tuttavia l'utilizzo, da parte del gestore, di qualsiasi modulo elettronico o formato di file indicati dalla Commissione ai fini della rilevazione di dati ai sensi del presente articolo, a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l'inserimento degli stessi dati.";
- l'articolo 7, paragrafo 7 che stabilisce che "Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l'integrità dei dati. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore trasmetta anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell'impianto, il metodo di compilazione applicato, l'indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti conformemente al paragrafo 6. Gli Stati membri possono inoltre chiedere al gestore di comprovare l'accuratezza e l'esaustività dei dati forniti";
- l'articolo 15, paragrafo 1 che stabilisce che "Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri, trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che

ricadono nell'ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell'articolo 5".

VISTO il modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della sopra citata decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE elaborato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito web della Commissione

http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm nonché sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it)

VISTE le linee guida emanate dalla Commissione Europea al fine di assicurare una attuazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo post-2012, stabilita con la sopra citata decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, ed in particolare le:

- Linee Guida n. 1 "principi generali", che offrono una panoramica generale del processo di assegnazione e descrivono i punti fondamentali della metodologia di assegnazione;
- Linee Guida n. 2 "metodologie di assegnazione", che contengono la descrizione delle modalità di funzionamento della metodologia di assegnazione e le sue principali caratteristiche:
- Linee Guida n. 3 "raccolta dei dati", che indicano quali dati dovranno essere presentati alle Autorità Competenti da parte degli operatori e la modalità di raccolta degli stessi e riflettono la struttura del modulo per la raccolta dei dati fornito dalle Autorità Competenti;
- Linee Guida n. 4 "verifica dei dati" relativi alle NIMs, che descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di attuazione nazionale;
- Linee Guida n. 5 "rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", che forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite;
- Linee Guida n. 6 "flussi di calore oltre i confini dell'impianto", che illustrano la modalità di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto;
- Linee Guida n. 7 "nuovi entranti e chiusure", che specifica le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura;
- Linee Guida n. 8 "gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto", che specifica le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo;
- Linee Guida n. 9 "specifica per i settori", che fornisce una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all'interno delle CIMs.

CONSIDERATO che le sopra citate linee guida sono disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) unitamente alla relativa traduzione di cortesia;

VISTA la deliberazione n. 26 di questo Comitato del 6 luglio 2011 recante la raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE;

VISTE le deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012 recanti il "rilascio dell'autorizzazione ad emettere

gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/2006 e successive modificazioni";

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 24/2010 del 12 ottobre 2010 recante "disposizioni per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui alla direttiva 2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attività di verifica."

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 e delle deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012:

CONSIDERATO che i moduli per la raccolta dei dati di riferimento, trasmessi a questo Comitato dai gestori elencati in allegato 1 alla presente deliberazione, sono stati compilati coerentemente con le disposizioni di cui alla decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, nonché debitamente verificati ai sensi della deliberazione n. 24/2010 del 12 ottobre 2010 di questo Comitato;

CONSIDERATO che per gli impianti elencati in allegato 2 alla presente deliberazione - eleggibili per l'inclusione nelle misure nazionali di attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, poiché identificati come "impianti esistenti" ai sensi dell'articolo 3 lettera a) della Decisone 2011/278/UE per il periodo 2013-2020 - non è possibile determinare la data di "avvio del funzionamento normale" dell'impianto come stabilito dall'articolo 3, lettera n) della Decisone 2011/278/UE e che, in assenza di tale informazione, non è possibile determinare la quantità preliminare di quote da assegnare a titolo gratuito;

TENUTO CONTO che per gli impianti di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione, l'istruttoria per la determinazione della quantità preliminare di quote da assegnare a titolo gratuito, sarà conclusa appena disponibile la data di "avvio del funzionamento normale" dell'impianto come stabilito dall'articolo 3, lettera n) della Decisone 2011/278/UE;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 35/2011 del 25 /10/2011 recante istituzione del gruppo di lavoro "piccoli emettitori" per l'elaborazione delle "misure equivalenti" previste dall'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

VISTA le delibera di questo Comitato n. 12/2012 del 24 maggio 2012 recante "modalità per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE";

VISTE le domande di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2 di cui all'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, trasmesse a questo Comitato ai sensi della deliberazione n. 12/2012, dai gestori degli impianti elencati in allegato 3 alla presente deliberazione e determinate, come riportato in allegato 3, le emissioni consentite per ciascuno degli impianti in oggetto conformemente a quanto stabilito dalla citata deliberazione;

VISTE le osservazioni del pubblico pervenute ai sensi della delibera di questo Comitato n. 18/2012 del 5 luglio 2012 recante "avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali di attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE", e riesaminati gli elenchi di cui all'allegato 1, allegato 2 e allegato 3 della citata deliberazione al fine di accogliere le osservazioni coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e della Decisione 2011/278/UE;

VISTA la delibera 20/2012 di questo Comitato del 27 luglio 2012 recante l'approvazione e notifica alla Commissione Europea delle misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE nonché dell'art. 15 paragrafo 1 della Decisione della Commissione 2011/278/UE

VISTA la lettera del 24 agosto 2012 della Commissione Europea contenente i risultati sui controlli di completezza effettuati misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE inviate dall'Italia.

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA, approvata con procedura scritta il 20 settembre 2012

DELIBERA

Articolo 1 (Assegnazione preliminare agli impianti esistenti per il periodo 2013-2020)

- 1. Le informazioni riportate per ciascuno degli impianti elencati in allegato 1 alla presente deliberazione sostituiscono quelle contenute nell'allegato 1 della Deliberazione 20/2012.
- 2. Le informazioni riportate per ciascuno degli impianti elencati in allegato 2 alla presente deliberazione sostituiscono quelle contenute nell'allegato 3 della Deliberazione 20/2012.

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Gli elenchi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 sono pubblicati sul sito http://www.minambiente.it.

2 D SET. 2012

IL PRESIDENTE Rosaria Romano

Elenco degli impianti situati nel territorio italiano che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2009/29/UE, e le quote preliminari assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 10 quater.

92	297938	69846		2977	102408	0	5.760
2020			5706				
2019	299126	69846	5706	3684	102438	0	7.130
2018	300605	69846	5706	4394	102469	0	8.502
2017	302372	69846	5706	5102	102499	0	9.873
2016	304429	69846	5706	5811	102530	0	11.244
2015	306775	69846	5706	6519	102560	0	12.615
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	309413	69846	5706	7228	102590	0	13.988
2013	312339	69846	5706	7937	102621	0	15.359
impianto di produzione di elettricità ³	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO
Implanto di dimensioni ridotte ²	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO
Gestore	IES-Italiana Energia e Servizi spa	CO.PRO.B. S.C.A.	Alenia Aermacchi S.p.A.	F. Divella S.p.A.	SANGALLI VETRO PORTO NOGARO S.p.A.	BIO ENERGIA GUARCINO SRL	Unilever Manufacturing Italia S.r.l.
Denominazione Implanto	iES Raffineria di Mantova e Depositi	Zuccherificio di Pontelongo	Alenia Aermacchi S.p.A Stabilimento di Foggia	Molini e Pastificio F. Divella S.p.A Largo Domenico Divella,1 - 70018 Rutigliano BA	SANGALLI VETRO PORTO NOGARO S.p.A.	BIO ENERGIA GUARCINO s.r.l.	Unilever - Stabilimento di Caivano
ID Univoco!	IES Raffineria di IT000000000000196 Mantova e Depositi	1700000000000283	17000000000000503	IT0000000001087	1700000000001228	1700000000001237	Unilever - '
AU.	240	353	744	1574	1681	1683	1686

Gli ID univoci errati comunicati dal gestore sono stati modificati d'ufficio dal Comitato.

2 << Impianto di dimensioni ridotte>> ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a

quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.I.4.d. 3 <<Impianto di produzione di elettricità>> ai sensi dell'articolo 3 lettera u della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.II.1.a.

2020	5.617	110.943	323.274
2019	6.954	110.943	323.687
2018	8.293	110.943	324.101
2017	9.630	110.943	324.514
2016	10.967	110.943	324.927
2015	12.304	110.943	325.340
2044 x	13.642	110.943	325.754
2013	14.979	110.943	326.167
Implanto di produzione di elettrictià*	VERO	FALSO	FALSO
Implanto di dimensioni ridotte ²	FALSO	FALSO	FALSO
Gestore	Mazzucchelli1849 SpA	Yara Italia Spa	Radici Chimica
Denominazione implanto	IT000000000001250 Mazzucchelli1849 SpA	Yara Italia Spa - 2126 IT00000000001252 Stabilimento di Ravenna Yara Italia Spa	Radici Chimica S.p.A.
D Univoco*	1700000000001250	IT00000000001252	2203 IT000000000001253 Radici Chimica S.p.A.
\$	1697	2126	2203

Lista degli impianti che hanno presentato al Comitato "Domanda di esclusione per il periodo 2013-2020" ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE e ai sensi della deliberazione 12/2012 del Comitato e relative emissioni consentite.

2020	11.496	8.530	8.519	3.232	
2019	11.496	8.530	8.670	3.290	
2018	11.496	8.530	8.821	3.347	
2017	11.496	8.530	8.972	3.404	
2016	11.496	8.530	9.123	3.462	
2015	11.496	8.530	9.274	3.519	
2014	11.496	8.530	9.425	3.576	
2013	11.496	8.530	9.576	3.633	
Ospedale	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
Implanto di picrole dimensioni ⁷	VERO	VERO	VERO	VERO	
Se rigettata	J	0	J	J	
Metodologia ⁵	∢	A	В	• B	
aloged	GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL	Cotto Cusimano S.p.A.	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l.	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l.	
Denominazione (mpianto	GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL	Cotto Cusimano S.p.A. S.p.A. S.p.A.	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l Stabilimento ex DB Group	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l Stabilimento ex IME	
TD Univoco*	IT-new-2250	IT-new-2303	IT-new-2346	IT-new-2348	
AŬF	2250	2303	2346	2348	

[†] Gli ID univoci errati comunicati dal gestore sono stati modificati d'ufficio dal Comitato.

⁵ A: Emissioni consentite agli impianti eleggibili ai sensi del punto 2 comma 1 lettera a dell'Allegato 1 alla Deliberazione 12/2012.

B: Emissioni consentite agli impianti eleggibili ai sensi del punto 2 comma 1 lettera b dell'Allegato 1 alla Deliberazione 12/2012.

⁶ C: Nel caso in cui la Commissione Europea rigetti la metodologia scelta, il gestore ha chiesto di restare nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni di CO2 di cui alla direttiva 2003/87/CE.

D: Nel caso in cui la Commissione Europea rigetti la metodologia scelta, il gestore ha chiesto che il quantitativo annuale di emissioni consentite per l'impianto in oggetto sia determinato dal Comitato sulla base della restante metodologia.

Impianto di dimensioni ridotte>> ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.I.4.d.